

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA ED IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE PER LA COLLABORAZIONE AI FINI DELLA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI E PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SUI MINORI.**

L'anno duemiladodici, il giorno ..... del mese di .....  
presso.....  
sono presenti:  
per la Regione Toscana:.....;  
per il Tribunale per i Minorenni di Firenze:.....;

**PREMESSO**

- che la Regione Toscana riconosce i diritti sociali di cittadinanza per tutti i minori presenti sul territorio della regione e tende alla promozione di interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza volti a prevenire situazioni di difficoltà e a rischio di devianza ed a contrastare la loro insorgenza;
- che la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, "Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale", reca disposizioni inerenti la promozione dei diritti dei minori e la realizzazione di interventi e servizi dedicati a questa fascia di cittadini;
- che la medesima legge regionale 41/2005, all'art. 53, comma 2, lett. d) ricomprende, tra gli interventi e i servizi per i minori, anche le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- che la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 31, "Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza", prevede la collaborazione della Regione Toscana con l'Istituto degli Innocenti di Firenze e affida a tale soggetto le funzioni dell'osservatorio sociale regionale minori, delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi della condizione di vita dei minori e delle problematiche dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie;
- che il Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2007-2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 31.10.2007, al punto 6.2.2, tra gli strumenti per l'attuazione del diritto del minore ad una famiglia, prevede, tra l'altro, il sostegno ai processi caratterizzati dal rafforzamento della rete di rapporti e relazioni con l'Autorità Giudiziaria;
- che il comma n. 1 dell'art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 ha prorogato i piani e programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;
- che il nuovo Piano Socio-Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, di cui alla PdCR n. 38 del 19 dicembre 2011, ribadisce come specifico obiettivo di lavoro l'esigenza di un rafforzamento della rete di rapporti e relazioni tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti che riguardano la tutela e la promozione dei minori;
- che la Regione Toscana ed il Tribunale per i Minorenni di Firenze hanno stipulato, fin dal 1999 una serie di protocolli di intesa attraverso i quali si è avviato e realizzato un percorso di collaborazione finalizzato alla stabilizzazione di un flusso informativo in grado di approfondire e sviluppare i livelli di conoscenza sul tema del diritto del minore ad una famiglia;
- che l'acquisizione e l'analisi dei dati derivanti dalle procedure informatiche in uso presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, è particolarmente utile anche per le attività istituzionali sia della Regione Toscana che dello stesso Tribunale in materia di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- che la Regione Toscana dispone di flussi informativi in materia di adozione nazionale e

internazionale derivanti dall'attività svolta dai Comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena in qualità di Comuni capofila delle quattro aree vaste per i servizi per l'adozione individuate attraverso l'Accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128/2002;

- che la Regione Toscana per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati derivanti dai flussi informativi sopra richiamati, si avvale del supporto tecnico e scientifico dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, nell'ambito delle funzioni a questo assegnate per la gestione del centro regionale sull'infanzia e l'adolescenza attraverso la legge regionale 31/2000;

Richiamata la legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 "Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza" con la quale si assegnano al Garante Regionale funzioni specifiche in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori;

### CONSIDERATO

- che con delibera GR n. 1198 del 27/12/2011 è stato approvato uno schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, i comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena, cui afferiscono i relativi Centri per l'adozione e gli Enti Autorizzati di cui all'art. 39 ter della legge 149/2001, per la definizione delle attività e delle iniziative da realizzare congiuntamente in materia di adozione;
- che l'Accordo di cui al punto precedente è stato sottoscritto da tutti i soggetti aderenti in data 30 gennaio 2012;
- che l'Accordo di cui si tratta prevede tra l'altro l'impegno a promuovere azioni congiunte che favoriscano il raccordo tutti i soggetti che intervengono nel percorso adottivo e tra questi ed il Tribunale per i Minorenni, anche attraverso la condivisione di protocolli metodologici e/o linee di indirizzo;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **Art. 1** **Finalità**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Il presente Accordo di Collaborazione (d'ora in poi denominato Accordo) stipulato tra la Regione Toscana (d'ora in poi denominata Regione) ed il Tribunale per i Minorenni di Firenze (d'ora in poi denominato Tribunale) persegue la finalità, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali, nonché delle rispettive competenze in materia dei diritti di minori, di individuare forme di collaborazione finalizzate a garantire, da un lato l'individuazione di modalità di raccordo con gli operatori che si occupano di tutela minorile e dall'altro a raccogliere informazioni utili ad una più efficace e mirata programmazione degli interventi, nonché all'organizzazione dei relativi servizi territoriali.

#### **Art. 2** **Oggetto**

La collaborazione tra la Regione ed il Tribunale riguarderà nello specifico azioni orientate a:

1. definire modalità di raccordo che consentano di attivare occasioni di condivisione e confronto, anche di natura formativa, per l'individuazione di procedure metodologiche ed operative che affrontino i nodi critici dei percorsi connessi alla prevenzione

- dell'allontanamento dei minori, all'affidamento familiare, all'accoglienza in comunità e all'adozione nazionale ed internazionale;
2. sviluppare il sistema informativo regionale sui minori attraverso la raccolta e il trattamento informatico di dati del settore civile e penale, con particolare attenzione ai dati sulle adozioni e sugli affidamenti familiari, nonché l'individuazione di strumenti utili alla condivisione e all'analisi comune dei risultati delle elaborazioni statistiche, anche ai fini della loro diffusione sul territorio regionale.

### **Art. 3** **Impegni reciproci**

Per il perseguimento delle finalità individuate all'articolo 1 e per l'attuazione delle azioni che costituiscono oggetto del presente Accordo, la Regione ed il Tribunale si impegnano a:

1. programmare delle occasioni periodiche di incontro attraverso le quali assicurare il coordinamento e l'integrazione tra i soggetti istituzionali che intervengono, a vario titolo e con compiti diversi, nei percorsi di tutela dei bambini e degli adolescenti; il raggiungimento di tale obiettivo sarà perseguito attraverso le modalità e gli strumenti che le parti concorderanno di volta in volta in relazione alle tematiche affrontate e/o ai bisogni specifici rilevati;
2. verificare gli eventuali bisogni di approfondimento conoscitivo e/o di aggiornamento formativo sulle tematiche di impegno comune, promuovendo iniziative mirate di indagine e/o occasioni congiunte di confronto ed aggiornamento;
3. mantenere e sviluppare l'attività di raccolta delle informazioni e del relativo trattamento informatico, con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 2, punto 2, verificando congiuntamente la possibilità e i livelli di integrazione con i moduli che compongono il sistema informativo regionale sui minori;
4. individuare dei referenti per lo sviluppo e la realizzazione delle attività necessarie a dare attuazione al presente Accordo;
5. fornire, in ordine alle proprie competenze e funzioni, la collaborazione necessaria agli esperti ed ai tecnici del centro regionale di documentazione su infanzia e adolescenza previsto dalla legge regionale 31/2000 per le attività di cui ai punti precedenti.

### **Art. 4** **Modalità operative per la raccolta ed il trattamento dei dati**

Le attività di cui all'articolo 3, punti 3-4 saranno organizzate e realizzate dalla Regione presso la sede del Tribunale per:

- garantire il trattamento informatico dei dati mediante il loro inserimento nel software in dotazione o in altri software successivamente installati;
- organizzare e analizzare i dati in report statistici di cadenza almeno annuale.

I dati raccolti, oggetto quindi di trattamento informatico, comprendono:

- i dati provenienti dalle banche dati e dai sistemi informatici della cancelleria adozioni, civile e della cancelleria penale;
- i dati contenuti nei fascicoli di cancelleria, civile e penale, non oggetto di specifico monitoraggio da parte dei sistemi informatici del Tribunale;
- i dati contenuti in schede di resoconto/reportistica trasmesse periodicamente, con cadenza anche infrannuale, dal Tribunale al Ministero della Giustizia e/o ad altri soggetti di natura istituzionale.

Su richiesta specifica del Tribunale, al fine di approfondire bisogni conoscitivi connessi alle proprie funzioni, potranno essere trattati anche altre tipologie di dati in coerenza con i contenuti oggetto del presente Accordo, ai sensi della normativa sulla privacy.

La realizzazione di tali attività è affidata, in base alla legge regionale 31/2000, all'Istituto degli Innocenti di Firenze, il quale, per le medesime attività, metterà a disposizione un operatore presso la sede del Tribunale; tale figura si attiverà con continuità e con la necessaria autorizzazione da parte del Tribunale al trattamento dei dati; la Regione, in coerenza con i piani annuali per il funzionamento del centro regionale di documentazione su infanzia e adolescenza, garantisce un adeguato supporto tecnico.

#### **Art. 5**

#### **Raccolta, analisi, disponibilità e diffusione dei dati**

I dati statistici derivanti dall'attuazione degli obiettivi e dalla realizzazione delle attività descritti all'articolo 2, punto 2. e all'articolo 3, punti 2-4, saranno resi disponibili alla Regione, in forma strettamente anonima, nel pieno rispetto della tutela della riservatezza e del segreto d'ufficio nonché della specifica normativa in materia di protezione dei dati personali, attraverso le modalità di cui all'articolo 4.

I dati raccolti saranno oggetto di un'analisi condivisa tra la Regione ed il Tribunale e coordinata dal centro regionale di documentazione su infanzia e adolescenza, di cui alla legge regionale 31/2000.

Gli appositi report statistici saranno a disposizione sia della Regione che del Tribunale e resi fruibili al sistema dei servizi territoriali integrati attraverso i relativi siti istituzionali.

Le parti potranno concordare la programmazione di occasioni particolari di approfondimento e di diffusione dei risultati derivanti dall'attività di raccolta ed analisi sopra descritta.

#### **Art. 6**

#### **Durata**

Il presente Accordo, in coerenza con la vigenza del Piano regionale sanitario e sociale integrato 2012-2015, avrà la durata di 3 (tre) anni a far data dalla sottoscrizione.

#### **Art. 7**

#### **Oneri**

Il presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle parti.

Ai costi derivanti dall'attività di raccolta, analisi e diffusione dei dati si provvede attraverso i piani annuali sostenuti dalla Regione per il funzionamento del centro regionale di documentazione su infanzia e adolescenza.

PER IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

.....

PER LA REGIONE TOSCANA

.....